



*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque*  
*Settore 5°*  
*Rifiuti e Bonifiche*  
*Al Direttore*

- VISTO l'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1/U.S. del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 226 del 12 aprile 2007, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – Recupero di rifiuti non pericolosi, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO Il Dlgs. 18 febbraio 2005 n. 59, attuazione integrale della direttiva 96/61CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 " *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- VISTO il D.M. n. 249 del 20 Agosto 1999 " *Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*".(Allegato 2)
- VISTO il D.M. n. 248 del 29 Luglio 2004 " *Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

- VISTI il D.Lgs 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTO il D.R.S. n. 235 del 25 Marzo 2009, assunto agli atti di questo Ufficio in data 01 Aprile 2009 al n. 13546, con il quale il Servizio 2/V.A.S.- V.I.A. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, per l'impianto per il trattamento, stoccaggio e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tra i quali rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) e i RAEE, sito in via Don Milani nella zona industriale del Comune di Carini (PA)
- VISTA l'istanza della Ditta Balistreri s.r.l., con sede legale in via Don Dilani – zona industriale nel Comune di Carini (PA), assunta al protocollo dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, in data 12/09/2007 al n. 26014, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra i quali rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) e i RAEE, per le operazioni di smaltimento D9 – D13 – D14 e D15 e di recupero R3 – R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06, da realizzarsi in via Don Milani nella zona industriale del Comune di Carini (PA) ;
- VISTO il progetto definitivo, prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni costituito dai seguenti elaborati:
- *Relazione tecnica;*
  - *Valutazione di impatto ambientale;*
  - *Piano di gestione;*
  - *Piano di gestione;*
  - *Piano di Bonifica;*
  - *Sintesi non tecnica;*
  - *Computo metrico estimativo;*
  - *Documentazione fotografica;*
  - *Relazione geologica, geomorfologia ed idrogeologica;*
  - *Scheda riassuntiva codici CER;*
  - *Planimetria generale;*
  - *Planimetria impianto con sovrapposizione delle particelle catastali*
  - *Pianta delle coperture;*
  - *Stralcio I.G.M. – Stralcio Aerofotogrammetrico – Stralcio di P.R.G. – Stralcio Catastale*
  - *Planimetria con distribuzione dei vari settori;*
  - *Planimetria relativa al trattamento delle acque;*
  - *Planimetria con ubicazione dei presidi antincendio;*
  - *Sezioni;*
  - *Disoleatore idrostatico – pavimentazione;*

- VISTA la relazione del 16/11/2009 prodotta dalla Ditta, nella quale vengono descritte le operazioni per il trattamento e bonifica dei rifiuti contenenti amianto da svolgersi nella sala di decoinbentazione;
- VISTO il verbale della Conferenza svoltasi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, in data 28/05/2009, dal quale risulta che:
- con nota prot. n. 29465 del 28/05/2009 il Comune di Carini (PA) – S.U.A.P. esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  - il rappresentante dell'ASL n. 6 – Servizio Igiene Pubblica di Palermo – Distretto di Carini n. 8 esprime parere favorevole;
  - il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, prende atto della dichiarazione della ditta contenuta nella relazione tecnica attestante che l'attività non è soggetta all'obbligo del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 16/02/82. Lo stesso richiama l'obbligo di osservare sotto la diretta responsabilità del titolare le prescrizioni ai fini della prevenzione incendi contenute nel Decreto Legislativo 81/08 nonché nel D.M. Ministero Interno del 10/03/98;
- VISTA la nota prot. n. 3801 del 17/04/2008, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 06/06/2008 al n. 20426, con la quale l'Azienda A.S.L. n. 6 di Palermo – Servizio S.P.R.E.S.A.L., esprime parere favorevole;
- VISTA la nota prot. 17414 del 28/05/2009, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 29/05/2009 al n. 21590, con la quale il Comune di Carini (PA – S.U.A.P., esprime parere favorevole;
- VISTA la nota prot. PG/2009/3971 del 13/07/2009, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 16/07/2009 al n. 28502, con la quale il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Palermo, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- VISTA la nota prot. 0104226 del 04/09/2009 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 05/11/2009 al n. 41365, con la quale la Provincia Regionale di Palermo esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- VISTO il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo prot. CEW/17643/2009/EPA0059 del 13/07/2009, dal quale si evince che a carico della Ditta Balistreri s.r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dei soggetti controllati, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e ss. mm.;
- VISTA la nota prot. n. 44421 del 26 Novembre 2009 con la quale il Serv. 3 di questa Agenzia, trasmette copia dello schema del presente Decreto ai sensi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota della Ditta Balistreri s.r.l. del 27 Novembre 2009 con la quale, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della Conferenza svolta e dei pareri resi, da ritenersi esaustivi ed il progetto presentato, meritevole di approvazione, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, e pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi, dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, alla Ditta Balistreri s.r.l., con sede legale in via Don Milani (traversa altezza civ. 32) – zona industriale nel Comune di Carini (PA), per la realizzazione e alla gestione di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra i quali quelli contenenti amianto (R.C.A.) e i RAEE, per le operazioni di smaltimento D9 – D13 – D14 e D15 e di recupero R3 – R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06;

**RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06 e D.Lgs 151/2005 anche se più restrittive.

Per quanto sopra espresso;

### DECRETA

**Art. 1** Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, la Ditta Balistreri s.r.l., con sede legale in via Don Milani (traversa altezza civ. 32) – zona industriale nel Comune di Carini (PA), è autorizzata alla realizzazione di un impianto per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra i quali quelli contenenti amianto (R.C.A.) e i RAEE, per le operazioni di smaltimento D9 – D13 – D14 e D15 e di recupero R3 – R4 ed R13, di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06, sito in via Don Milani nella zona industriale del Comune di Carini (PA).

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

**Art. 2** I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto sono i seguenti, con a fianco di ciascuno di essi le operazioni autorizzate:

#### RIFIUTI NON PERICOLOSI:

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	Operazioni di recupero e/o smaltimento (all. B e C D.lgs. 152/06)					
		D13	D14	D15	R13		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13	D14	D15	R13		
030101	scarti di corteccia e sughero	D13	D14	D15	R13		
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	D13	D14	D15	R13		
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 0313	D13	D14	D15			
060316	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D13	D14	D15			
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	D13	D14	D15			
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	D13	D14	D15			
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	D13	D14	D15			
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	D13	D14	D15			
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	D13	D14	D15			
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	D13	D14	D15			
080318	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	D13	D14	D15			
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	D13	D14	D15			
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D13	D14	D15			
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D13	D14	D15			
100102	ceneri leggere di carbone	D13	D14	D15			
100210	scaglie di laminazione	D13	D14	D15	R13	R4	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,	D13	D14	D15			

	diversi da quelli di cui alla voce 100120						
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D13	D14	D15	R13		
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	D13	D14	D15			
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D13	D14	D15			
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi				R13	R4	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	D13	D14	D15	R13	R4	
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	D13	D14	D15			
150101	imballaggi in carta e cartone	D13	D14	D15	R13	R3	
150102	imballaggi in plastica	D13	D14	D15	R13	R3	
150103	imballaggi in legno	D13	D14	D15	R13		
150104	imballaggi metallici				R13	R4	
150105	imballaggi in materiali compositi	D13	D14	D15	R13	R3	
150106	imballaggi in materiali misti	D13	D14	D15	R13	R4	R3
150107	imballaggi in vetro	D13	D14	D15	R13		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	D13	D14	D15			
160103	pneumatici fuori uso	D13	D14	D15	R13		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose				R13	R4	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	D13	D14	D15	R13		
160116	serbatoi per gas liquido	D13	D14	D15	R13		
160117	metalli ferrosi				R13	R4	
160118	metalli non ferrosi	D13	D14	D15	R13	R4	
160119	plastica	D13	D14	D15	R13	R3	
160120	vetro	D13	D14	D15	R13		
160122	componenti non specificati altrimenti	D13	D14	D15	R13	R4	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	D13	D14	D15	R13	R4	R3
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	D13	D14	D15	R13	R4	R3
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	D13	D14	D15			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	D13	D14	D15			
160509	sostanze chimiche di scarto da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	D13	D14	D15			
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	D13	D14	D15			
160605	altre batterie ed accumulatori	D13	D14	D15	R13		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	D13	D14	D15	R13	R4	
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D13	D14	D15	R13		
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	D13	D14	D15			
161002	soluzioni acquose di scarto, diverso da quello di cui alla voce 161001	D13	D14	D15			
170101	cemento	D13	D14	D15			
170103	mattonelle e ceramiche	D13	D14	D15	R13		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	D13	D14	D15			
170201	legno	D13	D14	D15	R13		

170202	vetro	D13	D14	D15	R13		
170203	plastica	D13	D14	D15	R13	R3	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	D13	D14	D15			
170401	rame, bronzo e ottone				R13	R4	
170402	alluminio				R13	R4	
170403	piombo				R13	R4	
170404	zinco				R13	R4	
170405	ferro e acciaio				R13	R4	
170406	stagno				R13	R4	
170407	metalli misti				R13	R4	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	D13	D14	D15	R13	R4	R3
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	D13	D14	D15	R13		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	D13	D14	D15	R13		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	D13	D14	D15			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	D13	D14	D15			
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	D13	D14	D15			
190206	fanghi prodotti da tratt. chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190905 diversi da quelli di cui alla voce 190811	D13	D14	D15			
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali,	D13	D14	D15	R13		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	D13	D14	D15	R13		
190904	carbone attivo esaurito	D13	D14	D15			
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D13	D14	D15			
191001	rifiuti di ferro e acciaio	D13	D14	D15	R13	R4	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	D13	D14	D15	R13	R4	
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quella di cui alla voce 191003	D13	D14	D15			
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	D13	D14	D15			
191201	carta e cartone	D13	D14	D15	R13		
191203	metalli non ferrosi	D13	D14	D15	R13	R4	
191204	plastica e gomma	D13	D14	D15	R13		
191205	vetro	D13	D14	D15	R13		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	D13	D14	D15	R13		
200101	carta e cartone	D13	D14	D15	R13	R3	
200102	vetro	D13	D14	D15	R13		
200111	prodotti tessili	D13	D14	D15	R13		
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	D13	D14	D15			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, e 200135	D13	D14	D15	R13	R4	R3
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	D13	D14	D15	R13		
200139	plastica	D13	D14	D15	R13	R3	
200140	metallo				R13	R4	

200307	rifiuti ingombranti	D13	D14	D15	R13	R3	R4
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**RIFIUTI PERICOLOSI:**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	Operazioni di recupero e/o smaltimento (all. B e C d.lgs. 152/06)					
		D13	D14	D15			
030104*	Segatura, trucioli, residui taglio, legno, pannelli di trucilare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
050102*	fanghi da processi di dissalazione	D13	D14	D15			
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D13	D14	D15			
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D13	D14	D15			
060101*	acido solforico e acido solforoso	D13	D14	D15			
060404*	rifiuti contenenti mercurio	D13	D14	D15			
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D13	D14	D15			
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D13	D14	D15			
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	D13	D14	D15			
061304*	altri solventi organici alogenati, soluzioni	D13	D14	D15			
070304*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	D13	D14	D15			
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13	D14	D15			
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13	D14	D15			
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13	D14	D15			
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D13	D14	D15			
080121*	residui di vernici o di sverniciatori	D13	D14	D15			
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
080319*	oli dispersi	D13	D14	D15			
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sost. pericolose	D13	D14	D15			
080501*	isocianati di scarto	D13	D14	D15			
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D13	D14	D15			
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D13	D14	D15			
090104*	soluzioni fissative	D13	D14	D15			
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D13	D14	D15			
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sost. pericolose	D13	D14	D15			
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
110105*	acidi di decapaggio	D13	D14	D15			
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
120112*	cere e grassi esauriti	D13	D14	D15			
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	D13	D14	D15			
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	D13	D14	D15			
130113*	altri oli per circuiti idraulici	D13	D14	D15			

130208*	altri oli per per motori, ingranaggi e lubrificazione				R13		
130301	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	D13	D14	D15			
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D13	D14	D15			
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D13	D14	D15			
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D13	D14	D15			
130802*	altre emulsioni	D13	D14	D15			
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D13	D14	D15			
140603*	altri solventi e miscele di solventi	D13	D14	D15			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D13	D14	D15	R13	R3	R4
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti	D13	D14	D15	D9		
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160107*	filtri dell'olio	D13	D14	D15	R13		
160108*	componenti contenenti mercurio	D13	D14	D15			
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	D13	D14	D15			
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto	D13	D14	D15			
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 e 160111	D13	D14	D15			
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	D13	D14	D15			
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	D13	D14	D15			
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D13	D14	D15			
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D13	D14	D15	D9		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	D13	D14	D15	R13	R4	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D13	D14	D15			
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160601*	batterie al piombo				R13		
160602*	batterie al nichel-cadmio	D13	D14	D15	R13		
160603*	batterie contenenti mercurio	D13	D14	D15			
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	D13	D14	D15			
160708*	rifiuti contenenti olio	D13	D14	D15	R13		
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D13	D14	D15			
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D13	D14	D15			
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D13	D14	D15			
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D13	D14	D15			
160902*	cromati ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D13	D14	D15			
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D13	D14	D15			

161001*	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	D13	D14	D15			
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D13	D14	D15			
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D13	D14	D15			
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D13	D14	D15			
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D13	D14	D15	R13	R4	
170410*	cavi, impregnati di olio di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D13	D14	D15	R13	R4	
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose	D13	D14	D15			
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	D13	D14	D15			
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D13	D14	D15			
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	D13	D14	D15			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
180103	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D13	D14	D15			
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D13	D14	D15			
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque industriali, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D13	D14	D15			
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D13	D14	D15			
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sost. pericolose	D13	D14	D15			
191206*	legno contenente sostanze pericolose	D13	D14	D15			
200113*	solventi	D13	D14	D15			
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D13	D14	D15	R13		
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	D13	D14	D15			
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	D13	D14	D15			
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversi da quelle di cui	D13	D14	D15	R13	R4	
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	D13	D14	D15			

**Art. 3**

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la quantità massima annua di rifiuti ammessi in impianto è così suddivisa:
  - 13.150 ton. di rifiuti non pericolosi
  - 4.800 ton. di rifiuti pericolosi, di cui 3.000 ton. destinati alle operazioni D9, D13, D14 e D15 per un massimo di 10 ton. al giorno;
- b) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei;
- c) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte quarta del D.lgs. n. 152/06, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

- d) la ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto e l'operazione in atto ivi svolta (D15 o R13);
- e) i settori destinati alla gestione dei rifiuti devono essere coperti. La superficie dell'area deve essere pavimentata, resa impermeabile e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- f) la gestione dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente di settore. In particolare, nella fase di stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate;
- g) I rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 devono essere effettivamente ed oggettivamente avviati alle successive operazioni di recupero presso ditte autorizzate allo specifico recupero o ditte consorziate, accompagnati dai formulari di identificazione;
- h) La Ditta nella gestione dell'impianto dovrà privilegiare le operazioni di recupero dei rifiuti;
- i) il materiale prodotto dall'attività autorizzata, dovrà essere depositato separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto;
- j) devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
- k) per la realizzazione e la gestione degli impianti devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- l) gli impianti devono essere sempre mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
- m) l'avvenuta realizzazione dell'impianto deve essere comunicata al Comune di Carini (PA), alla Provincia regionale di Palermo, all'A.R.P.A. e all'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- n) sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.R.S. n. 235 del 25 Marzo 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A.;
- o) l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

#### **Art. 4**

Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti RAEE dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005 ed in particolare:

- 1) la raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico nonché durante la gestione di cui all'art. 6 della presente Ordinanza;
- 2) Nella movimentazione dei RAEE devono essere:
  - a) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
  - b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - d) evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - e) utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
- 3) i materiali devono essere depositati in maniera separata per singola tipologia.
- 4) un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi.

**Art. 5**

Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato secondo il seguente schema:

**Raggruppamento 1** - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

**Raggruppamento 2** - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

**Raggruppamento 3** - TV e Monitor.

**Raggruppamento 4** - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.

**Raggruppamento 5** - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.

La ditta è altresì obbligata al rispetto dei seguenti criteri di gestione dei RAEE:

- La gestione del rifiuto RAEE deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione del rifiuto.
- L'impianto deve essere esercito in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
- Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- L'impianto deve essere gestito adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico, con particolare riguardo agli elementi contenenti sostanze liquide o gas.
- Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
- I settori di stoccaggio delle apparecchiature devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la tipologia di raggruppamento, le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con indicazione del rifiuto stoccato.
- Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002.
- Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

**Art. 6**

Ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni. I materiali ottenuti dall'attività di recupero di cui al superiore punto che, pur sottoposti alle operazioni autorizzate, non dovessero, eventualmente, essere riconducibili per caratteristiche merceologiche alla normativa tecnica di settore, gli stessi materiali, rientreranno pienamente nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il

conseguente obbligo della tenuta del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati.

- Art. 7** La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio la seguente documentazione:
- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
  - Certificato di agibilità comprensivo di autorizzazione allo scarico;
  - Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
  - Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
  - Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- Art. 8** la Ditta, con almeno 15 giorni di anticipo, dovrà comunicare l'inizio dell'attività di gestione dell'impianto, a questo Ufficio, alla Provincia regionale di Palermo ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA.
- Art. 9** La Società dovrà tenere presso l'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art 193 del D. Lgs.152/06.
- Art. 10** Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del DLgs. 152/2006.  
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.  
L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.  
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi anche per quanto riguarda la esecutività del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.  
Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
- Art. 11** Alla cessazione dell'attività autorizzata ai sensi del presente provvedimento, la ditta dovrà provvedere, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato originale dei luoghi e all'eventuale bonifica, dandone comunicazione al Comune, alla Provincia e all'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque.
- Art. 12** La Provincia regionale di Palermo effettuerà, a seguito della comunicazione di cui al punto m) dell'art. 3 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque.

La Provincia regionale di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

**Art. 13** Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

**Art. 14** Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Carini (PA), alla Provincia Regionale di Palermo, all'A.R.P.A., all'Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e sarà pubblicato per estratto nella G.U.R.S..

Palermo, 30 NOV 2009



**IL DIRETTORE**  
(Avv. Giorgio Colajanni)

*Giorgio Colajanni*